



Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino

Il Presidente avv. Fabio Benigni,

PREMETTE:

- in data odierna (con seduta consiliare che si è conclusa alle ore 17:00) il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino deliberava in merito alla convocazione dell'assemblea e alla indizione delle elezioni forensi per il quadriennio 2015-2018 (cfr.: delibera allegata al presente atto);
- sempre in data odierna, alle ore 18:00 circa, perveniva presso questo Consiglio comunicazione di accoglimento, da parte del TAR Lazio, di un'istanza di sospensione presidenziale del regolamento elettorale adottato con D.M. 170 del 10.11.2014 – G.U. n. 273 del 24.11.2014;
- in particolare nel provvedimento del TAR Lazio, pubblicato in data odierna, che si allega al presente atto, si legge testualmente: *“.....sospende gli effetti del provvedimento impugnato fino alla trattazione in sede collegiale della domanda cautelare alla Camera di Consiglio già fissata al 14 gennaio 2015...”*;

TANTO PREMESSO

- attesa la sospensione degli effetti del regolamento elettorale adottato con D.M. 170 del 10.11.2014 che legittimava l'adozione della delibera di questo Consiglio e che, pertanto, la delibera di questo Consiglio non può esplicare alcun effetto essendo venuta meno, al momento, l'efficacia dell'atto presupposto,

COMUNICA

- la sospensione del procedimento elettorale e che eventuali determinazioni verranno assunte da questo Consiglio all'esito della trattazione in sede della domanda cautelare alla Camera di Consiglio già fissata al 14.01.2015;
- che, comunque, l'eventuale provvedimento adottato all'esito dell'udienza del 14 gennaio non dovrà necessariamente considerarsi conclusivo dell'iter giurisdizionale, attesa la possibilità di impugnazione.

Allega al presente atto: 1) copia provvedimento TAR Lazio depositato in data odierna, 2) delibera consiliare del 7.01.2015, 3) documenti richiamati nella delibera di questo Consiglio del 7.01.2015, 4) avviso di convocazione dell'assemblea e di indizione delle elezioni.

Avellino, 7/01/2015 ore 19:00.

Ordine degli Avvocati Avellino
Il PRESIDENTE
- avv. Fabio Benigni -



Giustizia amministrativa

A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

[Torna alla pagina precedente](#)

**N. 00006/2015 REG.PROV.CAU.
N. 15512/2014 REG.RIC.**



REPUBBLICA ITALIANA

**Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio**

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale
15512 del 2014, proposto da:

Anai Associazione Nazionale **Avvocati**
Italiani, De Tilla Maurizio, Prosperetti
Giulio, Stoppani Isabella Maria, Fraioli
Antonio Leonardo, Prosperetti Eugenio,
Pascali Giulio, Simeoni Olga, Zazza
Roberto, Pozzaglia Pietro, Graziano
Alessandro, Palombi Walter, Aversa Nilia,

Shuli Flonja, Bellini Cristina, Bosco Maria Grazia, Silva Elisabetta, Finelli Antonio, Marino Manlio, Valcepina Chiara, Straniero Alessio, Belloni Silvia, Giannini Edilberto, Caterina Bruno Mario, Acampora Claudio, Renzella Roberto, Ferraro Nicola, Andretta Maria, Cerulli Danilo, Longino Lombardi Gilda, De Tilla Caterina, Esposito Andrea, Borgo Brunella, Carnevale Nadia Giuseppina, Raffa Maria Carmen, Attanasio Francesco, Straticò Maria Francesca, Di Sanzo Daniela, Mari Vincenzo, Bria Giancarlo, Laghi Domenico, Aiello Giusy, Malomo Fanny, Bellusci Mario, Niger Pompeo, Aversa Angela, Amato Rosalba, Chimenti Carmine, Verrina Elisabetta, Farciniti Teresa, rappresentati e difesi dagli avv.ti Isabella Maria Stoppani e Giulio Prosperetti, con domicilio eletto presso lo studio di Isabella Maria Stoppani in **Roma**, via Brenta, 2/A;

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall' Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in

Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto del Ministro della Giustizia del 10.11.2014, n. 170, in G.U. n. 273 del 24.11.2014, nonché di tutti gli atti del sottostante procedimento amministrativo, presupposti, preordinati, preparatori, connessi e conseguenti, segnatamente i conseguenti bandi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto il proprio decreto n. 6538/2014 di rigetto dell'istanza di misure cautelari provvisorie, proposta dai ricorrenti ai sensi dell'art. 56 c.p.a.;

Vista l'istanza di parte ricorrente di riesame del succitato decreto cautelare n. 6538/2014 (depositata in data 7 gennaio 2015) e l'allegata nota del 24.12.2014, della Direzione Generale della Giustizia Civile, indirizzata ai Consigli circondariali dell'**Ordine degli Avvocati**;

Rilevato che non è possibile, per ragioni organizzative dell'Ufficio, accogliere la richiesta dell'Avvocatura Generale dello Stato di anticipazione della Camera di

Consiglio per l'esame collegiale della domanda di sospensiva;

Ritenuto, tuttavia, opportuno riesaminare il succitato decreto monocratico, poiché in alcuni Consigli circondariali dell'**Ordine** degli **Avvocati** le operazioni di voto avranno inizio prima dell'udienza cautelare già fissata al 14 gennaio 2015;

Ritenuto quindi di sospendere gli effetti del provvedimento impugnato, per quanto di interesse dei ricorrenti, fino alla suddetta Camera di Consiglio, in cui verrà effettuata la valutazione collegiale della richiesta di sospensione;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di riesame del decreto n. 6538/2014 proposta dalla parte ricorrente e, pertanto, sospende gli effetti del provvedimento impugnato fino alla trattazione in sede collegiale della domanda cautelare alla Camera di Consiglio già fissata al 14 gennaio 2015.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle

parti.

Così deciso in **Roma** il giorno 7 gennaio
2015.

Il
Presidente
Luigi
Tosti

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 07/01/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Avellino

Seduta consiliare del 7.01.2015 ore 15:30.

Sono presenti i Consiglieri avv.ti: Fabio Benigni (Presidente), Giulio Sandulli (Vicepresidente), Biancamaria D'Agostino (Segretario), Pantaleone Fimiani, Mariella Cerrato, Anna Argenio, Nello Pizza, Vincenzo Santurelli, Carmine Freda, Vito Donatiello, Roberto Fabiano, Francesco Saverio Iandoli e Maria Rita Martucci.

Sul punto n 1 dell' ordine del giorno (elezioni forensi quadriennio 2015-2018) Il presidente avv. Fabio Benigni, espone la seguente relazione:

PREMESSO:

- l'art. 27 comma quarto, secondo periodo, della legge 247/2012 afferma che: *"...L'assemblea per la elezione del Consiglio si svolge, per il rinnovo normale, entro il mese di gennaio successivo alla scadenza..."*;
- l'art. 3 comma 1 lettera c del Regolamento per le elezioni forensi adottato con decreto del Ministero della Giustizia del 10.11.2014 n. 170 – G.U. 24.11.2014 testualmente prevede: *"...fissa (il presidente), con provvedimento da adottarsi di regola entro il 10 dicembre dell'anno precedente le elezioni, le date di svolgimento delle elezioni da tenersi per non meno di due giorni e non piu' di sei giorni consecutivi tra loro, tra il lunedì' ed il sabato, per non meno di quattro ore consecutive nell'arco di ciascuna giornata. Al fine di garantire il corretto esercizio dei diritti di elettorato attivo e passivo e consentire la compilazione dell'albo comprensivo degli iscritti provenienti dagli ordini forensi soppressi al 31 dicembre 2014 a seguito del decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 155 e a norma dell'articolo 65, comma 2, della legge, le elezioni del Consiglio dell'ordine accorpante, per il rinnovo dell'anno 2015,*

sono indette entro il 7 gennaio dello stesso anno. Gli iscritti nell'albo dell'ordine soppresso al 31 dicembre 2014 sono iscritti di diritto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, nell'albo dell'ordine accorpante, salve le domande di iscrizione ad altri Ordini presentate prima di tale data”;

- L'art. 4 comma 1 del Regolamento per le lezioni forensi adottato con decreto del Ministero della Giustizia del 10.11.2014 n. 170 – G.U. 24.11.2014 testualmente prevede: “ ***Il presidente, previa delibera del consiglio, fissa la data per l’inizio delle operazioni di voto almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni stesse***”;
- sulla base del contenuto normativo delle fonti richiamate appare evidente che negli ordini accorpanti, tra i quali rientra Avellino, le elezioni dovranno essere indette dall’1.01.2015 ed entro il 7.01.2015; è necessario, inoltre, considerare il tempo minimo di svolgimento delle elezioni (due giorni) ed il termine massimo per lo svolgimento (31.01.2015), per cui non è possibile rispettare il lasso temporale minimo di giorni trenta decorrenti dalla indizione e fino allo svolgimento delle elezioni (art. 4 comma D.M. n. 170);
- la problematica in esame si rivolge alla gerarchia delle fonti, atteso che il regolamento non può derogare alla legge. Il termine previsto dall'art. 27 legge 247/2012 sembrerebbe non risultare perentorio e, comunque, atteso l'inserimento della precisazione “per il normale rinnovo” consentirebbe una deroga, di natura transitoria, giustificata dalla soppressione di alcuni Ordini forensi. Sulla base di tali premesse, sarebbe corretto consentire una deroga al termine di ultimazione delle elezioni (31/01/2015) previsto dall’art. 27 della legge n. 247/2012, al fine di garantire l’osservanza del termine minimo di 30 giorni (dalla indizione allo svolgimento delle elezioni) contemplato dal regolamento di cui al D.M. n. 170; in tale ipotesi, pertanto, lo svolgimento delle operazioni elettorali dovrà necessariamente essere posticipato a data successiva al 31/01/2015;
- la questione interpretativa è stata oggetto di richiesta di parere (che si allega al presente verbale), a firma del presidente, inoltrata via pec al C.N.F. ed al Ministero della Giustizia in data 2.12.2014, alla quale i destinatari nonostante vari solleciti, ad oggi non hanno dato riscontro;



- alla fine del mese di dicembre dell'anno 2014 perveniva, presso questo Consiglio, una nota del Ministero (che si allega al presente verbale) nella quale si legge testualmente: *“.....il regolamento (D.M. 170) è stato impugnato dinanzi al TAR del Lazio in relazione a pretesi profili di illegittimità concernenti le modalità di espressione del voto.....con decreto del 18 dicembre u.s. il Presidente della prima sezione ha fissato l'udienza del 14 gennaio 2015 per la discussione dell'istanza cautelare di sospensione dell'atto richiesta dai ricorrenti.....questa Direzione generaleritiene di dover evidenziare....nell'esercizio della funzione di vigilanza propria di questo dicastero, la necessità di valutare comparativamente gli interessi coinvolti e, segnatamente, la possibilità di svolgere le elezioni quando la cornice normativa sarà connotata da maggiore chiarezza per effetto della pronuncia, sia pur in sede cautelare, del giudice amministrativo...i consigli interessati...potranno pertanto valutare l'opportunità di differire l'assemblea ad una data che scongiuri le sopra prospettate incertezze circa gli esiti della competizione elettorale”*;
- in ordine alla suddetta nota appare evidente che non esiste alcuna certezza sul fatto che il 14 gennaio 2015 si andrà, a prescindere dalla decisione del Tribunale amministrativo, a concludere definitivamente l'iter giurisdizionale, attesa la possibilità di impugnare il provvedimento che sarà emesso dal TAR;
- tale situazione appare caratterizzata da un'estrema incertezza normativa ed interpretativa atteso che, da un'attenta lettura delle fonti sopra menzionate, non sussisterebbe alcun obbligo di svolgimento contestuale dell'assemblea per il rinnovo del Consiglio e di svolgimento delle elezioni, seppure tale modalità non appaia coerente da un punto di vista logico con le norme richiamate, ma presenti con le stesse una coerenza giuridica;
- Il presidente, pertanto, propone al Consiglio di: A) convocare l'assemblea degli iscritti per il rinnovo del Consiglio per la data del 30/01/2015 ore 12:00 (nel rispetto del termine previsto dal comma quarto dell'art. 27 della legge 247/2012) presso la sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, al fine di discutere del contenuto del regolamento elettorale, delle eventuali evoluzioni anche a seguito della pronuncia del TAR Lazio, nonché per l'approvazione del bilancio consuntivo del 2014 e preventivo del

2015 e, comunque, per affrontare la discussione sulle questioni “varie ed eventuali”; B) indire le elezioni per le seguenti date (nel rispetto del termine di trenta giorni previsto dall’art. 4 comma primo del D.M. n. 170) e nei seguenti orari: 5, 6 e 7 marzo 2015, dalle ore 9:00 alle ore 15:00, presso la sede del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino; C) valutare la possibilità di modificare o integrare la delibera che verrà adottata e i successivi avvisi di convocazione, alla luce delle possibili evoluzioni normative e giurisprudenziali.

Il Presidente rappresenta che le convocazioni di sua competenza andranno a contenere le indicazioni previste dalla legge 247/2012 e dal regolamento adottato con D. M. n. 170.

IL CONSIGLIO

all’unanimità approva la relazione del Presidente che andrà a costituire parte integrante della presente delibera e provvede nel seguente modo:

- 1) approva la proposta del presidente di convocare l’assemblea per il rinnovo del Consiglio in data 30/01/2015 ore 12:00 (nel rispetto del termine previsto dal comma quarto dell’art. 27 della legge 247/2012) presso la sede del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, al fine di discutere del contenuto del regolamento elettorale, delle eventuali evoluzioni anche a seguito della pronuncia del TAR Lazio, nonché per l’approvazione del bilancio consuntivo del 2014 e preventivo del 2015 e, comunque, per affrontare la discussione sulle questioni “varie ed eventuali”;
- 2) approva la proposta del presidente di indire le elezioni per le seguenti date (nel rispetto del termine di trenta giorni previsto dall’art. 4 comma primo del D.M. n. 170) e nei seguenti orari: 5, 6 e 7 marzo 2015, dalle ore 9:00 alle ore 15:00, presso la sede del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino;
- 3) approva la proposta del presidente di valutare la possibilità di modificare o integrare la delibera che verrà adottata e i successivi avvisi di convocazione, alla luce delle possibili evoluzioni normative e giurisprudenziali;



4) prende atto che le convocazioni di competenza del presidente andranno a contenere le indicazioni previste dalla legge 247/2012 e dal regolamento adottato con D. M. n. 170.

Sulle varie ed eventuali (n. 2 dell'ordine del giorno), il Consiglio riconosce n. 4 crediti formativi ad evento per ogni richiesta esaminata.

Alle ore 17:00 termina la seduta consiliare.

Il Consigliere Segretario


Avv. Biancamaria D'Agostino



Il Presidente

Avv. Fabio Benigni





Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Avellino

Avellino, 1/12/2014

**Ill.mi Sig. ri Avv.ti Componenti
della Commissione Consultiva
del Consiglio Nazionale Forense
via pec**

**Al Ministero della Giustizia
via pec**

URGENTE

Nella mia qualità di Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, provvedo a sottoporVi il seguente quesito, restando in attesa di una risposta urgente in considerazione della materia trattata.

ooo

OGGETTO: quesito in merito alla corretta interpretazione dello svolgimento delle operazioni elettorali con riferimento agli artt. 3 e 4 del Regolamento adottato con Decreto del 10/11/2014 n. 170 del Ministero della Giustizia (modalità elezioni dei componenti dei Consigli degli Ordini circondariali forensi) riguardante gli Ordini accorpanti.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

A) La fonte richiamata in oggetto, art. 3, testualmente prevede: “al fine di garantire il corretto esercizio dei diritti di elettorato attivo e passivo e consentire la compilazione dell'albo comprensivo degli iscritti provenienti dagli Ordini forensi soppressi al 31.12.2014 a seguito del D. Lgs. 7.09.2012 n. 155 e a norma dell'art. 65 comma II della legge, le elezioni del Consiglio dell'Ordine accorpante, per il rinnovo dell'anno 2015 sono indette entro il 7 gennaio dello stesso anno. Gli iscritti nell'albo dell'ordine soppresso al 31.12.2014, sono iscritti di diritto a decorrere dall'1.01.2015, nell'albo dell'Ordine accorpante, salve le domande di iscrizioni ad altri Ordini, presentate prima di tale data....”.

B) L'art. 4 comma 1 del Regolamento richiamato in oggetto prevede un termine minimo di giorni trenta decorrenti dalla indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine, allo svolgimento delle operazioni di voto.

C) L'art. 27 comma quarto, secondo periodo, della legge 247/2012 afferma che: “...L'assemblea per la elezione del Consiglio si svolge, per il rinnovo normale, entro il mese di gennaio successivo alla scadenza...”.

D) L'art. 14 comma quarto del Regolamento del C.N.F. n. 1/2014 (che disciplina le disposizioni applicabili al primo mandato del Consiglio di disciplina) prevede, per gli interessati, la possibilità di esercitare l'opzione tra componente del

Consiglio distrettuale di disciplina e componente del Consiglio dell'Ordine entro il 31.01.2015 (ad elezioni per i componenti del Consiglio dell'Ordine ultimate ai sensi dell'art. 27 legge 247/2012).

ESPOSIZIONE DEI PROBLEMI INTERPRETATIVI:

1) La prima problematica si rivolge alla gerarchia delle fonti, atteso che il regolamento non può derogare alla legge. Il termine previsto dall'art. 27 legge 247/2012 sembrerebbe non risultare perentorio e, comunque, atteso l'inserimento della precisazione "*per il normale rinnovo*" consentirebbe una deroga, di natura transitoria, giustificata dalla soppressione di alcuni Ordini forensi. Sulla base di tali premesse sarebbe corretto ammettere una deroga prevista dal regolamento richiamato in oggetto e, nel rispetto dei trenta giorni (art. 4 comma 1 del regolamento richiamato in oggetto), ammettere lo svolgimento delle operazioni elettorali dopo la data del 31/01/2015. In tale ipotesi, però, non sussisterebbe più un termine finale con possibilità (in linea astratta e teorica) di indire le elezioni entro il 7.01.2015 e fissare lo svolgimento delle stesse anche nei mesi successivi.

2) La seconda soluzione, invece, ritenendo perentorio il termine di fine gennaio previsto dall'art. 27 della legge 247/2012, imporrebbe di indire le elezioni entro il 7 gennaio 2015 e fissare lo svolgimento entro la fine dello stesso mese, con conseguente violazione dell'art. 4 del regolamento richiamato in oggetto (termine di trenta giorni dalla indizione allo svolgimento). Tale soluzione graverebbe sugli

ordini accorpanti in considerazione del carico di lavoro imposto, prima e dopo la data dell'1.01.2015, relativo all'unificazione giuridica e amministrativa degli Ordini forensi.

3) Altra problematica, accedendo alla soluzione indicata al n. 1, riguarderebbe la disparità di trattamento che si andrebbe a realizzare nei confronti dei consiglieri dell'Ordine e componenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina degli Ordini accorpanti che non avrebbero più la possibilità (come i colleghi degli ordini non accorpanti ai sensi dell'art. 14 del Regolamento n. 1/2014 del C.N.F.) di attendere l'ultimazione della fase elettorale per esercitare l'opzione (tra le due cariche) prevista dalla norma. In tale ipotesi il problema potrebbe essere risolto con un regolamento integrativo.

QUESITO:

sulla base di quanto sopra esposto risulta indispensabile un chiarimento e, pertanto, sottoporre un quesito in ordine alla corretta procedura riguardante l'indizione e lo svolgimento delle elezioni forensi che gli Ordini accorpanti devono seguire, in ordine alle problematiche prospettate ai punti sopra indicati ai numeri 1, 2 e 3.

ooo

In urgente attesa, ringraziando per la collaborazione, porgo distinti saluti.

f.to: Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Avellino

Avv. Fabio Benigni



Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile

Al Consiglio nazionale Forense
Sede

A tutti i Consigli circondariali dell'Ordine degli Avvocati
Loro sedi

OGGETTO: elezioni degli Consigli degli Ordini forensi: ricorso al TAR Lazio avverso il D.M. 10 novembre 2014, n. 170

Come è noto, nel mese di gennaio p.v. si svolgeranno le elezioni per il rinnovo dei Consigli circondariali degli Ordini forensi.

La procedura elettorale è regolata dall'art. 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e dal D.M. 10 novembre 2014, n. 170.

Il regolamento citato è stato impugnato dinnanzi al TAR del Lazio in relazione a pretesi profili di illegittimità concernenti le modalità di espressione del voto.

Con decreto del 18 dicembre u.s., il Presidente della prima sezione ha fissato l'udienza del 14 gennaio 2015 per la discussione dell'istanza cautelare di sospensione dell'atto richiesta dai ricorrenti.

Dalle informazioni acquisite risulta che per alcuni Consigli la convocazione dell'assemblea elettorale è prevista per quella data o per una data anteriore, ovvero per una data immediatamente successiva.

È evidente che la decisione del giudice amministrativo in sede cautelare potrebbe incidere sull'*iter* del procedimento elettorale.

In tale contesto, appare particolarmente opportuno adoperare le cautele necessarie ad evitare che l'espressione del diritto di voto possa essere in qualche modo frustrata da una pronuncia del giudice amministrativo che dovesse incidere sulla fonte secondaria che regola il procedimento.

Premesso che il Ministero della Giustizia non svolge alcuna funzione attiva nel procedimento elettorale, e ferme perciò le facoltà dei Presidenti dei Consigli interessati, questa Direzione generale, acquisite le indicazioni dell'ufficio di Gabinetto del Ministro, ritiene di dover evidenziare, nell'esercizio della funzione di vigilanza propria di questo

dicastero, la necessità di valutare comparativamente gli interessi coinvolti e, segnatamente, la possibilità di svolgere le elezioni quando la cornice normativa sarà connotata da maggiore chiarezza per effetto della pronuncia, sia pur in sede cautelare, del giudice amministrativo.

I Consigli interessati, i cui iscritti sono i titolari effettivi degli interessi potenzialmente incisi dalla imminente decisione del giudice amministrativo, potranno pertanto valutare l'opportunità di differire l'assemblea ad una data che scongiuri le sopra prospettate incertezze circa gli esiti della competizione elettorale.

per Il direttore generale
Marco Mancinetti





Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Avellino

**AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI E
FISSAZIONE DATE DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI FORENSI PER
IL RINNOVO DEL CONSIGLIO PER IL QUADRIENNIO 2015-2018**

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, avv. Fabio Benigni,

VISTI

la delibera del proprio Consiglio del 7.01.2015, gli artt. 27 e 28 della legge 247/2012 ed il contenuto del regolamento adottato con D.M. 170/2014 e pubblicato in G.U. n. 273 del 24/11/2014,

CONVOCA

l'assemblea per il rinnovo del Consiglio in data 30/01/2015 ore 12:00 (nel rispetto del termine previsto dal comma quarto dell'art. 27 della legge 247/2012) presso la sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino al fine di discutere dei seguenti argomenti: 1) contenuto del regolamento elettorale, 2) eventuali evoluzioni normative e giurisprudenziali in relazione al D.M. 170/2014 anche a seguito della pronuncia del TAR Lazio, 3) approvazione del bilancio consuntivo del 2014 e bilancio preventivo del 2015, 4) varie ed eventuali.

IL PRESIDENTE

atteso che il numero di tutti gli iscritti presso l'Albo degli Avvocati di Avellino alla data odierna è pari a 2355, secondo le richiamate disposizioni

DETERMINA

in numero 21 (ventuno) i consiglieri da eleggere per il quadriennio 2015-2018 e il numero minimo di 7 seggi da assicurare al genere meno rappresentato;

FISSA

lo svolgimento delle elezioni per le seguenti date (nel rispetto del termine di trenta giorni previsto dall'art. 4 comma primo del D.M. n. 170) e nei seguenti orari: 5, 6 e 7 marzo 2015 dalle ore 9:00 alle ore 15:00, presso la sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino;

DISPONE

che il presente avviso sia pubblicato sul sito internet del proprio Ordine e che sia data comunicazione al Consiglio Nazionale Forense;

INVITA

gli interessati a presentare, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'inizio delle elezioni, le candidature (entro le ore 13:00 del 23.02.2015 presso la segreteria amministrativa dell'Ordine), anche in forma di lista, secondo quanto previsto dal D.M. 170/2014.

Manda alla segreteria del Consiglio dell'Ordine affinché provveda a curare tutti gli adempimenti previsti dalle fonti normative richiamate in premessa.

Avellino, 7.01.2015.

Il Presidente
Avv. Fabio Benigni

